

## NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

### TITOLO III - NORME TRANSITORIE TITOLO III - NORME TRANSITORIE

#### **Art. 243 Revoca delle sentenze di proscioglimento**

1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell'articolo [242](#) comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice.

2. In caso di revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del giudice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini preliminari, tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo [431](#) del codice.